



COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Città metropolitana di Milano

DEHORS

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS

Luglio 2025

REGOLAMENTO
PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
CON DEHORS

Sommario

| | |
|--|----|
| ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ..... | 3 |
| ART. 2 - DEFINIZIONI..... | 3 |
| ART. 3 – DEHORS DI TIPO A | 3 |
| ART. 4 – DEHORS DI TIPO B | 3 |
| ART. 5 – DEHORS DI TIPO C | 4 |
| ART. 6 – CARATTERISTICHE COMUNI DEI DEHORS, DIMENSIONI E PRESCRIZIONI | 5 |
| ART. 7 – RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE | 7 |
| ART. 8 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE | 7 |
| ART. 9 - TUTELA DEL DECORO URBANO | 8 |
| ART. 10 – RIMOZIONE DEI DEHORS..... | 9 |
| ART. 11 - SANZIONI..... | 9 |
| ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI..... | 10 |
| ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE | 10 |

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per il rilascio di concessioni per le occupazioni di suolo pubblico con dehors per la somministrazione o il consumo sul posto di alimenti e bevande. Le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico si differenziano in relazione all'impatto, all'incidenza e all'invasività delle strutture sul territorio.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono finalizzate, altresì, ad assicurare la convivenza tra le funzioni residenziali e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di svago, l'equilibrio tra interessi pubblici e privati e la tutela dell'ambiente e del decoro urbano.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente regolamento si definiscono:
 - Dehors: l'insieme degli elementi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un'attività in cui siano consentiti la somministrazione o il consumo sul posto di alimenti e bevande. I dehors possono essere di tre tipologie, come di seguito meglio specificato;
 - Somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, come disciplinata dall'art. 64, lett. a) della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6, e dalla l.r. 30 aprile 2009, n. 8;
 - Suolo pubblico/plateatico: suolo di proprietà del Comune di Pieve Emanuele oppure di proprietà privata ed asservito ad uso pubblico da specifici obblighi convenzionali;
 - Occupazione abusiva di suolo pubblico: l'occupazione effettuata in assenza di un titolo legittimante rilasciato dal Comune, o mediante arredi e/o strutture non autorizzate, o in misura eccedente la superficie consentita, o oltre i limiti temporali di efficacia del titolo legittimante;
 - Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni (Vedi Codice della Strada).

ART. 3 – DEHORS DI TIPO A

1. Sono dehors di tipo A quelli connotati da elementi di pronta amovibilità e collocati in aderenza al fronte dell'esercizio del concessionario.
2. Possono essere composti esclusivamente da arredi di base, quali tavoli, sedie e panche, ed avere una profondità massima pari a 1,2 metri. Lo spazio di circolazione pedonale deve essere garantito nella misura minima di 1 m di profondità e di 1,5 m ogni 5 m lineari.
3. Gli arredi di base dovranno essere rimossi a cura dell'esercente alla chiusura giornaliera dell'attività.

ART. 4 – DEHORS DI TIPO B

1. Sono dehors di tipo B quelli posti su plateatici, connotati da pronta amovibilità e costituiti da elementi facilmente smontabili e rimuovibili con conseguente minimo impatto sul territorio.
2. Possono essere composti da:

- a. arredi di base: tavoli, sedie, poltrone, divani e panche;
 - b. elementi di copertura e delimitazione: ombrelloni, tende parasole, gazebo aperti su tutti i lati, protezioni perimetrali, frangivista, frangivento, fioriere, pedane o altre pavimentazioni a secco;
 - c. elementi accessori: come ad esempio impianti di illuminazione, sistemi di riscaldamento esclusi quelli a fiamma libera, nebulizzatori, complementi di arredo.
3. Tutti gli elementi definiti dal presente articolo devono avere caratteristiche tecniche tali da consentirne al tempo stesso:
 - la resistenza alle intemperie, con ancoraggio al suolo per mezzo di opportuni fissaggi (es. zavorre), che non implicino in alcun modo la manomissione del suolo pubblico, né comportino pericolo o intralcio alle persone;
 - il rapido smontaggio e la pronta ed immediata rimozione;
 4. Gli arredi di base, di cui al punto 2, lett. a, dovranno essere rimossi a cura dell'esercente alla chiusura giornaliera dell'attività, ovvero riposti e tenuti in ordine.
 5. Il dehors di tipo B rientra nell'attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. n. 380/2001. Tuttavia per gli elementi di cui al punto 2, lett. b sarà necessario presentare una CILA corredata da certificazione sottoscritta da tecnico abilitato di idoneità statica, modalità di corretta posa e stabilità di progetto delle strutture, anche rispetto al vento; per gli elementi di cui alla lett. c, al termine dei lavori dovranno essere fornite le dichiarazioni di corretta posa e di conformità degli impianti (per es. elettrico).

Art. 5 – DEHORS DI TIPO C

1. Sono dehors di tipo C le strutture poste su plateatici e connotate da elementi strutturali e sistemi di ancoraggio stabili. Le occupazioni di suolo pubblico mediante la posa di dehors di tipo C sono caratterizzate da una maggiore incidenza sul territorio, tenuto conto della non immediata amovibilità delle relative strutture.
2. Possono essere composti da tutti gli elementi che caratterizzano i dehors di tipo B, essere chiusi superiormente con elementi di copertura rigidi, anche opachi, essere eventualmente ancorati al suolo con idonei sistemi rispettosi della pavimentazione pubblica.
Non è in alcun caso ammessa l'installazione di strutture completamente chiuse quali capanni, chioschi e padiglioni, ovvero di qualsiasi elemento che possa configurarsi, anche potenzialmente, come "nuova costruzione" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) del d.p.r. n. 380/2001¹. È consentita la chiusura laterale, ma non a tutta altezza (vedi art. 6). È vietata la chiusura a tutt'altezza con qualsiasi tipo di materiale.

¹ Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), d.p.r. 380/2001 gli "interventi di nuova costruzione" sono "quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);

e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;

e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e

3. Possono essere dotati di sistemi di chiusura tipo porta con serratura, atti a preservare le dotazioni in essi contenute durante i periodi di inattività.
4. L'installazione di dehors di tipo C è soggetta alla presentazione di idoneo titolo edilizio ai sensi del d.p.r. n. 380/2001 (per esempio SCIA o PDC), unitamente alla richiesta di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico. La stabilità e la sicurezza delle strutture devono essere asseverate da un tecnico abilitato.
5. È vietata l'installazione di dehors di tipo C:
 - su aree mercatali settimanali;
 - in Piazza della Chiesa;
 - sul sedime di parcheggio esistente delimitato da stalli.

ART. 6 – CARATTERISTICHE COMUNI DEI DEHORS, DIMENSIONI E PRESCRIZIONI

1. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors di tipo A dovranno essere conformi alle prescrizioni estetiche, tecniche e funzionali contenute nell'Abaco allegato al presente regolamento. Le previsioni tecniche, funzionali ed estetiche dell'Abaco sono prescrittive per i dehors di tipo A e indicative per i dehors di tipo B e C. Con specifico riferimento ai dehors di tipo B e C, esse dovranno essere sottoposte a parere vincolante di una apposita commissione.
2. Le delimitazioni perimetrali dei dehors non potranno essere di altezza superiore a 2 metri.
3. L'altezza delle coperture dei dehors di tipo C dovrà essere compresa tra 2,4 e 3 metri. Tra il limite superiore delle delimitazioni perimetrali e l'intradosso della copertura dovrà essere mantenuto uno spazio aperto, privo di tendaggi, pannelli o qualsivoglia elemento.
4. La somministrazione di alimenti e bevande dovrà sempre avvenire nell'integrale rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti e previa richiesta al SUAP (vedi artt. successivi).
5. Tutti gli eventuali impianti, anche provvisori, devono essere conformi alle vigenti normative, e la loro idoneità dovrà essere attestata da apposita documentazione tecnica aggiornata, da conservare presso l'esercizio e da esibire in caso di controllo.
6. Nei dehors non è consentita l'installazione di banchi ed attrezzature da utilizzarsi per la conservazione, la preparazione e la miscela di alimenti e bevande. È altresì vietato l'utilizzo di altoparlanti o apparecchiature di diffusione sonora.
7. Sui dehors è vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario, ad esclusione di una vetrofania per lato, indicante il nome o il logo dell'esercizio, di dimensione non superiore a 100 x 50 centimetri, soggetta ad autorizzazione comunale.
8. I dehors possono essere installati su marciapiedi, isole pedonali, aree già pavimentate.
9. I dehors di tipo A e di tipo B che insistono su aree mercatali settimanali non devono interferire con il regolare svolgimento delle attività commerciali, ovvero non possono essere installati nei giorni di svolgimento del mercato.

il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;

e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;

e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato".

10. L'occupazione deve essere localizzata prioritariamente davanti all'esercizio del concessionario. Qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, quali aree antistanti negozi adiacenti, in corrispondenza di finestre o altri punti luce, ingressi condominiali, dovrà essere prodotto l'assenso scritto della proprietà e/o degli esercenti e/o dell'amministratore dello stabile.
11. Ai sensi dell'art. 20, comma 33, del Codice della Strada, nei centri abitati l'occupazione di marciapiedi da parte di installazioni tipo B e C può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
12. I dehors non possono essere collocati al di sotto della chioma di alberature; inoltre quelli tipo C devono mantenere una distanza di 2 metri dal tronco, pavimentazioni incluse.
13. I dehors non devono impedire l'accesso ai sotto-servizi ai fini delle necessarie periodiche ispezioni/manutenzioni, nonché il regolare deflusso delle acque, non ostruendo tombini e caditoie.
14. I dehors non devono impedire la manutenzione dello spazio pubblico e l'utilizzo degli arredi urbani (a titolo esemplificativo e non esaustivo: la potatura degli alberi, l'illuminazione stradale, la manutenzione dei cartelli stradali e di altra cartellonistica, la manutenzione delle pavimentazioni, ecc).
15. L'installazione di dehors deve avvenire, fermo il rispetto delle previsioni e limitazioni stabilite dal Codice della Strada, in modo da non interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolare:
 - a. in prossimità di incroci stradali non deve essere di ostacolo né occultare la visibilità;
 - b. è vietata su sede stradale priva di fascia di sosta e soggetta a divieto di sosta;
 - c. è vietata sulle isole salvagente in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate del trasporto pubblico locale;
 - d. nelle aree pedonali non deve compromettere la viabilità dei mezzi autorizzati;
 - e. deve consentire il transito di mezzi di soccorso, mezzi delle Forze dell'Ordine, mezzi per lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti.
16. L'occupazione e i relativi impianti non deve interferire con gli attraversamenti pedonali, i passi carrai (da cui tenere una distanza di 0,8 m), né occultare la segnaletica stradale presente. Inoltre nulla può essere fissato agli alberi.
17. In prossimità di fermate dei mezzi del Trasporto Pubblico Locale, l'occupazione potrà essere autorizzata purché non intralci la circolazione, la salita e la discesa dei passeggeri e sia comunque preservato un corridoio pedonale, di ampiezza di almeno 3 m dal cordolo del marciapiede, lungo l'intera estensione dell'area di fermata.
18. Le strutture esterne e le pedane devono risultare accessibili ai soggetti con limitata o impedita capacità motoria. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.
19. L'utilizzo dei dehors è limitato all'orario di apertura dell'esercizio cui è annesso e comunque non può iniziare prima delle ore 7:00 del mattino e deve cessare entro le ore 24:00; al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica, il concessionario ha l'obbligo di porre attenzione a limitare il disagio ai residenti derivante dall'esercizio della sua attività all'aperto.
20. I concessionari hanno l'obbligo quotidiano di tenere pulita l'area pubblica occupata dal dehors, nonché lo spazio compreso tra il massimo ingombro dell'arredo ed il proprio esercizio, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 9.

21. Al termine dell'attività e durante i periodi di chiusura dell'esercizio, tutti gli elementi di arredo non fissi devono essere rimossi o resi inservibili a chiunque entro e non oltre 30 minuti dalla chiusura e conservati in luogo privato.
22. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors deve essere risarcito dal titolare dall'attività.

ART. 7 – RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Le richieste di occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors devono essere presentate obbligatoriamente tramite lo sportello telematico polifunzionale dell'Ente. Sono soggette ad imposta di bollo ed al pagamento dei diritti di segreteria, come deliberati dalla Giunta comunale.
2. L'istanza dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta sullo sportello telematico.
3. Per i dehors di tipo B e C è inoltre richiesta presentazione di idoneo titolo edilizio, come disposto dall'art. 5, commi 2 e 4, del presente regolamento.
4. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico verrà rilasciata entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda per la tipologia A. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove non sia opposto motivato diniego sulla domanda, si intende formato il silenzio-assenso.
5. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con dehors di tipo B e C è subordinata alla formazione del titolo edilizio. Il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo decorre dalla data di formazione di suddetto titolo.
6. I predetti termini possono essere interrotti qualora dall'istruttoria emerga la necessità di integrare la documentazione fornita.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia alle nuove istanze di occupazione di suolo pubblico, sia alle richieste di modifica/rinnovo di concessioni già rilasciate.
8. Alle occupazioni disciplinate dal presente regolamento si applicano altresì le disposizioni del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" del Comune di Pieve Emanuele, con particolare riferimento all'Allegato A1 Occupazioni permanenti – Classe IV, "Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico":
 - tipo A: tariffa per ogni mq e per anno euro 20,00
 - tipo B: tariffa per ogni mq e per anno euro 20,00 x 2
 - tipo C: tariffa per ogni mq e per anno euro 20,00 x 3.
9. Il provvedimento concessorio ha efficacia pari ad 1 anno decorrente dalla data di rilascio.

ART. 8 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento concessorio definisce:
 - a. i limiti di estensione dell'area concessa;
 - b. i limiti temporali di validità della concessione;
 - c. gli scopi per cui è rilasciata.
2. Il rilascio della concessione è subordinato a:
 - a. Pagamento del canone nella misura vigente stabilita dalla Giunta Comunale.

- b. Versamento di un deposito cauzionale, come meglio di seguito precisato;
 - c. Trasmissione di un atto unilaterale d'obbligo a garanzia dell'assunzione di tutti gli impegni ed obblighi previsti nel presente Regolamento.
3. Il deposito cauzionale è determinato in:
- a. € 250,00 per i dehors di tipo A
 - b. € 500,00 per i dehors di tipo B
 - c. € 1.500,00 per i dehors di tipo C
4. Il deposito cauzionale viene versato a copertura delle seguenti eventualità:
- a. mancati pagamenti del canone unico;
 - b. spese di pulizia straordinaria in caso di inadempienza a quanto disposto dall'art. 9 del presente Regolamento;
 - c. mancata rimozione delle strutture e degli elementi nei casi previsti dagli artt. 10 e 11.
- oltre ad ogni ulteriore costo impreveduto che l'Ente dovesse sostenere in relazione al ripristino dello spazio concessionato.
5. Il deposito cauzionale viene totalmente o parzialmente restituito esclusivamente a seguito della verifica dell'assenza di danni al patrimonio pubblico, della riconsegna del suolo libero da cose e in generale dal ripristino della situazione precedente l'occupazione.
6. La concessione può essere rinnovata, mantenendo inalterata la struttura del dehors, previa verifica della permanenza delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.
La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione. Il rinnovo viene rilasciato entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, ed è subordinato a quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
7. Eventuali modifiche nella configurazione del dehors comportano la presentazione di una nuova istanza, completa della documentazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
8. La sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuova autorizzazione.
9. La concessione non può essere né ceduta né volturata a terzi, neanche in caso di subentro nell'attività commerciale / produttiva.
10. Il concessionario può rinunciare alla concessione comunicandolo formalmente all'Ente; il rinunciatario dovrà restituire il suolo libero da qualunque struttura ed elemento del dehors.
11. Il titolare concessionario presenterà una liberatoria sottoscritta in cui l'Amministrazione comunale resta sollevata e indenne da qualsiasi pretesa, molestia o danno, anche giudiziario, che potesse pervenire da terzi dalla concessione rilasciata.

ART. 9 - TUTELA DEL DECORO URBANO

1. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto quotidianamente in perfetto stato igienico-sanitario ed in condizioni di sicurezza, decoro e corretta manutenzione sistematica del verde; tutte le strutture di cui al presente regolamento devono essere mantenute dai concessionari in termini di pulizia e funzionalità.
2. A tal fine, i gestori degli esercizi di somministrazione assicurano la completa pulizia e la massima igiene degli spazi in concessione, anche mediante la rimozione quotidiana dei rifiuti derivanti dall'attività o da eventuali comportamenti impropri degli avventori. Tale attività di pulizia deve essere condotta anche negli spazi limitrofi agli esercizi (si vedano anche le disposizioni dei

Regolamenti in vigore). Per assicurare la pulizia degli spazi in questione, i gestori sono tenuti a collocare appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti e idonei posacenieri.

3. Il Sindaco, in attuazione delle potestà legislativamente riconosciute dall'art. 50, commi 7 e 7bis, del d.lgs. n. 267/2000 e fermi restando provvedimenti normativi maggiormente restrittivi, può, con proprie ordinanze, definire specifici orari di apertura e chiusura di tali esercizi, anche disciplinando diversamente l'attività condotta all'interno del locale ovvero sul plateatico, conseguentemente al rilascio di specifica concessione di occupazione di suolo pubblico, ai sensi del presente regolamento.

ART. 10 – RIMOZIONE DEI DEHORS

1. Le strutture devono essere rimosse a cura e a spese dei concessionari ed il suolo deve essere lasciato completamente libero nei seguenti casi:
 - quando sia necessario effettuare lavori programmati per opere pubbliche, ovvero interventi da parte di Enti erogatori di servizi, previo preavviso di almeno 30 giorni;
 - quando sia necessario effettuare lavori privati o condominiali sull'immobile dove ha sede l'esercizio commerciale o sugli immobili antistanti o adiacenti. In alternativa il concessionario può produrre una dichiarazione sottoscritta dal responsabile della sicurezza del cantiere e dal legale rappresentante della ditta esecutrice dei lavori. Tale dichiarazione deve garantire l'incolumità, sia dei passanti, sia degli avventori del plateatico e sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni verso terzi derivanti dalla presenza del cantiere;
 - per lavori di pronto intervento dovuti a casi di urgenza e necessità, di servizi ovvero sottoservizi già esistenti, l'Ente competente può procedere direttamente alla rimozione delle strutture, con addebito dei relativi costi al concessionario; il materiale rimosso sarà conservato in locali od aree idonee con addebito al concessionario dei relativi costi di custodia;
 - in caso di manifestazioni pubbliche, di fiere e mercati o cortei, qualora sia ritenuto necessario dall'Amministrazione per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;
 - in caso di rinuncia alla concessione;
 - in caso di revoca della concessione;
 - decorso il termine di validità della concessione.

ART. 11 - SANZIONI

1. La concessione è sospesa fino a regolarizzazione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. siano realizzate strutture che configurino una tipologia diversa da quella autorizzata ovvero con caratteristiche della struttura differenti; in tal caso dovrà essere presentata istanza di modifica, entro e non oltre 60 giorni; in caso di mancata presentazione entro i termini le strutture dovranno essere rimosse; ugualmente in caso di rigetto dell'istanza di modifica, il dehor dovrà essere rimosso; la sospensione cessa solo con l'autorizzazione dell'istanza di modifica;

- b. siano realizzati dehor non conformi alle caratteristiche del progetto presentato e allegato all'istanza; in caso di mancata regolarizzazione entro 60 giorni, il dehor dovrà essere rimosso;
 - c. siano violate le condizioni del presente regolamento; in caso di mancata o non possibile regolarizzazione entro 60 giorni, il dehor dovrà essere rimosso;
 - d. non siano rispettati i parametri previsti dall'Abaco per i dehors di tipo A o le prescrizioni imposte dalla commissione per i dehors di tipo B e C, da regolarizzare entro 60 giorni;
 - e. gli impianti non siano conformi alla normativa vigente o siano ancorati alle alberature, da regolarizzare entro 60 giorni;
2. La concessione è sospesa da un minimo di 7 e fino a 60 giorni qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
- a. vengano meno il decoro, le condizioni igienico-sanitarie, la sicurezza pubblica;
 - b. vengano causati danni al patrimonio pubblico;
 - c. non venga eseguito quanto disposto dal precedente art. 9;
 - d. quando le attività svolte nel dehors siano causa di manifesto disturbo alla quiete pubblica, verificato secondo la normativa di riferimento, o compromettano la sicurezza urbana e il titolare dell'esercizio sia sanzionato con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S, la concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors decade e determina l'impossibilità di richiedere una nuova concessione per i successivi tre mesi.
3. La concessione viene revocata:
- a. nei casi di obbligo di rimozione di cui ai punti 1a, 1b, 1c;
 - b. per il mancato utilizzo dello spazio concesso per un periodo superiore a 90 giorni;
 - c. per il mancato versamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico;
 - d. dopo due sospensioni della concessione per la fattispecie di cui al comma 2, lett. a del presente articolo.
4. In caso di revoca della concessione, il titolare della stessa è tenuto a rimuovere a propria cura e spese il dehors. In caso di inadempimento l'Amministrazione comunale procederà d'ufficio alla rimozione coattiva di tutte le attrezzature, con addebito a carico dell'esercente delle relative spese. A copertura di tali spese, in prima istanza verrà incamerato il deposito cauzionale. In caso di accertamento di danni al patrimonio pubblico, oltre all'integrale risarcimento del danno stesso si applica la sanzione pari al 15% del valore del sinistro.
5. Ferme restando le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", l'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00 se sanabile e di € 500,00 se non sanabile, oltre agli oneri della rimozione.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento aggiornano e sostituiscono tutte le previsioni in materia eventualmente difformi contenute in altri regolamenti comunali.

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Restano fatte salve le autorizzazioni relative ai dehors precedentemente concessionati; in caso di rinnovo dovranno adeguarsi al presente Regolamento.
2. Le concessioni ad occupare suolo pubblico con dehors relative a domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in fase di istruttoria, sono rilasciate sulla base delle disposizioni e modalità di funzionamento previste nel presente Regolamento.